



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.it

N. 24.....

del 11-03-2020.....

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e approvazione piano annuale delle assunzioni 2019. <i>i.e.</i>
----------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno *undici*....., del mese di *marzo*....., alle ore *12.30* seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA Anna	Sindaco	X	
2) BENNICA Giuseppe	Assessore	X	
3) CARAMAZZA Gianluca	Assessore	X	
4) MAGGIORE Maria Laura	Assessore	X	
5) MIGNEMI Miriam	Assessore	X	
6) MICELI Nicola	Assessore		X
7) GIUDICE Maria		X	
	N. presenti/Assenti	6	1

Presiede la seduta il Sig. *Dott. ANNA ALBA*....., nella sua qualità di *SINDACO*.....

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il *SIMONA MARIA M. CASTRO*..... Segretario del Comune, Dott. *M. CASTRO*....., il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e approvazione piano annuale delle assunzioni 2019”*.

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Anna Alba, Sindaco del Comune di Favara,

Premesso:

Che l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

- ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557-*quater*);

Visto l'art. 3 del D. L. n. 90/2014, "Semplificazione e flessibilità nel turn over" che prevede:

al comma 5, "negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A decorrere dall'anno 2014 e'consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a *cinque anni*, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite *al quinquennio precedente*.

Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti (*fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5 - quinquies del presente articolo*).

al comma 5-bis, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

al comma 5-quinquies Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

al comma 6, i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Visto l'art. 1 della legge 208/2015, che prevede al comma 228: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Richiamato l'articolo 44 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 13/03/2012;

Preso atto che il Comune di Favara nell'anno 2018, come si desume dai dati del preconsuntivo, ha rispettato il pareggio di bilancio;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Favara ai sensi dell'articolo 246 del TUEL;

Tenuto conto che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 04.03.2019 è stato approvato lo schema dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 e in data 26.11.2019 il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole;

Visto l'allegato "A" con il quale è quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2018 rispetto al triennio 2011 - 2013, dal quale si evince che la spesa del personale per l'anno 2018 pari a € 7.397.807,55 è inferiore alla media del triennio 2011 - 2013 € 9.298.272,97;

Visto l'allegato "B" con il quale è stata effettuata la verifica della coerenza della previsione delle spese del personale per gli anni 2019/2021 con il limite della media degli anni 2011-2012-2013;

Visto l'allegato "C", con il quale da una ricognizione delle previste cessazioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 risulta una capacità assunzionale pari a € 17.499,90 per l'anno 2018, € 21.427,94 per l'anno 2019 e € 308.868,35 per l'anno 2020;

Visto l'allegato "D", con il quale da una ricognizione delle spese del personale per l'anno 2018 pari a € 7.397,807,55, si riscontra una diminuzione di spesa rispetto all'anno 2017 di € 272.921,20;

Visto l'allegato "E", dal quale risulta che la spesa del personale nell'anno 2018 rispetto alle spese correnti è inferiore al 50% ed è pari al 38,29 %;

Visto l'allegato "F", descrizione piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

Che dai dati del pre-consuntivo, si evince: che l'Ente ha rispettato tutti i limiti di spesa del personale e la diminuzione della spesa del personale dell'anno 2019 rispetto a quella del triennio 2011-2013;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 19.12.2018 che approvava la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 04.06.2019 con la quale si approvava il Piano Triennale 2019 - 2021 di azioni positive in materia di Pari Opportunità;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 27.06.2019 avente per oggetto: "Ricognizione per l'anno 2019 di eventuale esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001", con la quale si dà atto che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di eccedenza di personale e, conseguentemente, nell'anno 2019, l'Ente non deve dar corso alle procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 12.07.2019 con la quale si approvava la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 259, comma 6 del D.lgs n. 267/2000, con un numero di dipendenti pari a 219;

Preso atto che in data 12.11.2019 è stata approvata da parte del Ministero degli Interni, la dotazione Organica dell'Ente, rideterminata ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.l.g.s. n. 267/2000, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2019;

Vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. , "*Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*", pubblicata nella GURSU n. 58 del 31/12/2016 che all'articolo 3 "*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario*" recita:

Comma 9. *In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.*

Comma 10. *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:*

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

Comma 11. *La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.*

Comma 12. *Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.*

Comma 13. *Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."*

Comma 14. *Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente." l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei oggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."*

Vista la Legge Regionale dell'8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i., "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella GURS n. 58 del 11/05/2018 che all'articolo n. 26, "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali" recita:

Comma 6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

Comma 6 bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché per gli Enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

Comma 11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

Comma 12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamata la L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i., contenente "disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", il cui art. 3 dispone:

– **al comma 1**, che i comuni "al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall'art 4 commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui al comma 6".

– **al comma 6**, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. n. 5/2014, ai comuni "a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti".

– **al comma 8**, che "la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma".

Richiamato, altresì, l'art. 3, comma 21 della L.R. 27/2016, che quantifica le risorse destinate a garantire il finanziamento della suddetta spesa e recita come segue: "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi

19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro”.

Preso atto che:

Questo Ente ha, n. 56 dipendenti a tempo determinato della ex legge regionale n. 21/2003, n. 45 dipendenti a tempo determinato ex lsu storici e n. 154 dipendenti a tempo determinato della ex legge regionale n. 16/2006, tutti fuori dotazione organica per un totale complessivo di n. 255 dipendenti a tempo determinato;

Nel presente programma triennale si prevede:

Anno 2019

La proroga per l'anno 2019 di n. 56 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore settimanali ex legge regionale n. 21/2003, di n. 45 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali appartenenti alla L. R. n. 13/09 ex art. 12, e s.m.i (ex LSU STORICI) e di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006;

Dato atto, pertanto, che:

- la spesa per le suddette proroghe, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, sopra integralmente riportato, è a totale carico della Regione Siciliana e acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente; per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014;

- ai sensi dell'art. 3, commi 9 e successivi, della Legge Regionale del 29 dicembre 2016, n. 27 e dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, le proroghe dei comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni sono state autorizzate per gli anni 2017- 2019;

- le predette proroghe in data 19.12.2018 sono state approvate, dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali sino al 31.12.2019, nei limiti dei finanziamenti concessi dalla Regione stessa.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 60 del 12.07.2019, con la quale si stabiliva la dotazione organica dell'Ente con il numero di 219 dipendenti di cui 116 occupati e 103 vuoti;

Che ad oggi i posti occupati in dotazione organica sono 116 e i posti vuoti sono 103;

Che a causa dei posti vacanti in dotazione organica (n. 103), permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati si ritiene opportuno prorogare i n. 255 contratti a tempo determinato;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Per quanto esposto nei punti precedenti, si ravvisa la necessità di redigere la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021, garantendo la coerenza con i vincoli di bilancio e in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente, inserendo le proroghe per l'anno 2019 dei n. 255 contratti a tempo determinato in scadenza;

Che è stata data informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U;

Che in data 03.03.2020 con verbale n. 3 di pror. n. 10308 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ne fa parte integrante della presente;

Per le superiori considerazioni,

PROPONE

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni 2019, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "G" quale parte integrante e sostanziale garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa di personale e con il quadro normativo vigente, nel quale è prevista la proroga dei n. 255 contratti a tempo determinato in scadenza.
- 2) Di dare atto che la dotazione organica dell'Ente, rispetta il rapporto dipendenti/popolazione per classe demografica, definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24.07.2014, che per il Comune di Favara è pari a n. 219 unità;
- 3) Di dare atto che il presente programma triennale deve essere sottoposto all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria del ministero dell'interno, e che l'efficacia della presente programmazione è subordinata all'approvazione da parte della commissione stessa ai sensi dell'art. 155 del Tuel.

Il Sindaco
Dott.ssa Anna Alba



=====

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE
Favara, li 04/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D.ssa Carmela Ruscello)

- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE:
Favara, li 04/03/2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(D.ssa Carmela Ruscello)

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese

DICHIARA

La presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE		<u>edh el</u>	
GLI ASSESSORI			
Bennica Giuseppe	<u>Giuseppe Bennica</u>	Caramazza Gianluca	<u>Caramazza</u>
Maggiore Maria Laura	<u>Maria Laura Maggiore</u>	Mignemi Miriam	<u>Mignemi</u>
Miceli Nicola	<u>/</u>	Giudice Maria	<u>Giudice Maria</u>

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(.....)

L'ASSESSORE ANZIANO
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 MAR 2020 e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li
IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.03.2020:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 11.03.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
(.....)

Comune di Favara

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2018 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011 2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2018
A SOMMARE			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.697.752,17
2	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.880.382,13
9	IRAP	Int. 07	€ 477.740,07
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Altro		€
16	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)		€ 9.085.847,59
A DETRARRE			
17	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 32.528,39
18	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.749,28
19	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€
20	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
21	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
22	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.403.691,37
23	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 7.097,78
24	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
25	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 29.973,22
26	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
27	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€
28	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 17 a 27)		€ 1.688.040,04
29	SPESE DI PERSONALE ANNO 2018 (voce 16-voce28)		€ 7.397.807,55
	LIMITE MEDIA ANNI 2011 - 2012 - 2013 (€ 9.828.937,34 - € 9.095.012,39 - € 8.970.869,19)		€ 9.298.272,97

Data

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Dell'Area

Comune di Favara
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLA PREVISIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER GLI ANNI 2019/2021 CON IL LIMITE degli anni 2011-2012-2013

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 quater legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	A SOMMARE		
			Spese Anno 2019	Spese Anno 2020	Spese Anno 2021
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato /determinato compreso il segretario comunale + Oneri contributivi a carico dell'Ente	Int. 01	€ 8.522.941,99	€ 8.200.000,00	€ 8.100.000,00
2	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€	€	€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
8	IRAP	Int. 07	€ 482.324,77	€ 462.000,00	€ 450.000,00
9	Oneri per lavoratori socialmente utili				
10	Buoni pasto, formazione, missioni, visite fiscali		€ 29.973,22	€ 29.970,00	€ 29.970,00
11	Assegno nucleo familiare		€	€	€
12	Spese per equo indennizzo		€	€	€
13	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
14	Altro Diritti di Rogito		€	€	€
15	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)		€ 9.005.266,76	€ 8.691.970,00	€ 8.579.970,00

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	A DETRARRE		
			Spese Anno 2019	Spese Anno 2020	Spese Anno 2021
16	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 63.008,75	€	€
17	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.749,28	€ 214.749,00	€ 214.749,00
18	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€
19	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€	€
20	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€
21	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.351.460,51	€ 1.214.581,00	€ 1.200.000,00
22	Dritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 18.860,55	€	€
23	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 0	€ 0	€ 0
24	Buoni pasto, missioni, visite fiscali	Circ. RGS 9/06	€ 29.973,22	€ 29.970,00	€ 29.970,00
25	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€	€
26	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€	€	€
27			TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 16 a 26)		
28			SPESA DI PERSONALE (voce 15 - voce 27)		
29	LIMITE MEDIA ANNI 2011 - 2012 - 2013 (€ 9.828.937,34 - € 9.095.012,39 - € 8.970.869,19)		€ 7.327.214,45	€ 7.232.670,00	€ 7.135.251,00
					€ 9.298.272,97

Data




Allegato "C"

Criteria di calcolo spesa per cessazioni e assunzioni.

Al fine di rendere omogenei i dati delle cessazioni con quelli delle assunzioni, come peraltro indicato nella circolare DFP 0011786 P4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, viene preso in considerazione lo stipendio tabellare della categoria di ingresso, come determinato dal nuovo contratto collettivo sulle Funzioni Locali, a cui viene aggiunta la tredicesima mensilità. Gli oneri accessori infatti hanno incidenza diversa per il personale in regime di TFS o di TFR

Le posizioni di livello economico oggetto di progressione orizzontale non sono state considerate nel calcolo perché le assunzioni dall'esterno avvengono nella prima posizione di ingresso e comunque la differenza stipendiale è a carico del fondo del salario accessorio, parte stabile.

Cessazioni Anno 2017

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
2	D 1	Istrutt. Dirett. Amministrativo	€ 23.980,09	€ 47.960,18
1	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 22.039,41

Costo cessazioni di personale nell'anno 2017 = € 69.999,59

(Risorse Assunzionali anno 2018 25% = € 17,499,90)

Cessazioni Anno 2018

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
1	C 1	Geometra	€ 22.039,41	€ 22.039,41
1	C 1	Istruttore Vigilanza	€ 23.150,21	€ 23.150,21
1	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 22.039,41
1	A 1	Operatore Generico	€ 18.482,72	€ 18.482,72

Costo cessazioni di personale nell'anno 2018 = € 85.711,75

(Risorse Assunzionali anno 2019 100% = € 21.427,94)



Cessazioni Anno 2019

Numero dipendenti	Categoria	Profilo Professionale	Costo Unitario	Costo Totale
1	D 1	Istrutt. Dirett. Amministrativo	€ 23.980,09	€ 23.980,09
1	D 1	Istrutt. Dirett. Tecnico	€ 23.980,09	€ 23.980,09
1	D 1	Istrutt. Diret. Vigilanza	€ 25.090,89	€ 25.090,89
3	C 1	Istruttore Vigilanza	€ 23.150,21	€ 69.450,63
4	C 1	Istruttore Amministrativo	€ 22.039,41	€ 88.157,64
1	B 3	Collaboratore Amministrativo	€ 20.652,45	€ 20.652,45
1	B 1	Esecutore Amministrativo	€ 19.536,92	€ 19.536,92
1	B 1	Esecutore Tecnico	€ 19.536,92	€ 19.536,92
1	A 1	Operatore Generico	€ 18.482,72	€ 18.482,72

Costo cessazioni di personale nell'anno 2019 = € 308.868,35

(Risorse Assunzionali anno 2020 100% = € 308.868,35)



Comune di Favara

SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE ANNO 2018 E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA 2017

(art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2018
A SOMMARE			
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.697.752,17
2	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.880.382,13
9	IRAP	Int. 07	€ 477.740,07
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Altro		€
16	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 15)		€ 9.085.847,59
A DETRARRE			
17	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 32.528,39
18	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 214.749,28
19	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€
20	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€
21	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€
22	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 1.403.691,37
23	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 7.097,78
24	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€
25	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 29.973,22
26	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€
27	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€
28	TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 17 a 27)		€ 1.688.040,04
29	SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 (voce 16-voce28)		€ 7.397.807,55
	SPESA DI PERSONALE ANNO 2017		€ 7.670.728,75

Data

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Dell'Area

Comune di Favara
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE


CALCOLO INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

(art. 76, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. n. 133/2008 e deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/2011)


N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2018
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 6.697.752,17
2	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
3	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€
4	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€
5	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€
6	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557 bis, L. 296/06	€
7	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€
8	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.880.382,13
9	IRAP	Int. 07	€ 477.740,07
10	Oneri per lavoratori socialmente utili		€
11	Buoni pasto, missioni, formazione, visite fiscali		€ 29.973,22
12	Assegno nucleo familiare		€
13	Spese per equo indennizzo		€
14	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€
15	Spese di personale sostenute da società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di affidamenti diretti senza gara, che svolgono funzioni di interesse generale a carattere non industriale o commerciale ovvero attività strumentali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate in borsa	Art. 20, comma 9, d.L. n. 98/2011 (L. 111/2011)	€ 181.415,73
16	Altro.....		€
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 16)		€ 9.267.263,32
18	SPESE CORRENTI ANNO 2018		€ 24.203.184,11
19	INCIDENZA % SPESE DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI (17/18)		38,29 %

Data

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile dell'Area



Allegato "F"

Descrizione Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

Anno 2019

Proroghe di n. 45 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore settimanali appartenenti alla L.R. n. 13/09 ex art. 12 e s.m.i (ex LSU STORICI), di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006 e di n. 56 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore settimanali appartenenti alla ex legge regionale n. 21/2003.

Anno 2020

Nessuna Assunzione

Anno 2021

Nessuna Assunzione



COMUNE DI FAVARA**Allegato "G"**

Provincia di Agrigento


PROGRAMMA FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019 - 2021

ANNO 2019				
ASSUNZIONI				
<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
			0	

Proroga per l'anno 2019 di n. 255 contratti a Tempo Determinato Part Time, di cui n. 45 contratti a tempo determinato Part Time a 21 ore appartenenti alla L.R. n. 13/09 ex art. 12, e s.m.i (ex LSU STORICI), di n. 154 contratti a tempo determinato Part Time a 24 ore appartenenti alla ex legge regionale n. 16/2006 e di n. 56 contratti a tempo determinato Part Time a 20/21 ore appartenenti alla ex legge regionale n. 21/2003.

ANNO 2020				
ASSUNZIONI				
<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
			0	

ANNO 2021				
ASSUNZIONI				
<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. Posti</i>	<i>Part Time/ Full Time</i>	<i>Modalità copertura</i>
			0	



Prot. n. 10308
Del 03/03/2020

COMUNE DI FAVARA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 5 DEL 3/03/2020

Il giorno tre del mese di marzo dell'anno 2020 alle ore 9:30, presso gli uffici amministrativi del Comune di Favara, in Via Pio La Torre s.n., in prosecuzione di seduta, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott. Vincenzo Modica	Componente	Presente
Dott. Francesco Occhipinti	Componente	Presente

per procedere al:

1. parere Bilancio di Previsione 2016-2018 (ex art. 259 TUEL)
2. programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021

Il Collegio dopo attenta analisi effettuata nelle sedute precedenti prende atto della proposta della giunta relativa allo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016 - 2018, approvato dalla giunta comunale in data 26/2/2020 con delibera n.18 ed esprime parere favorevole con verbale n°4 del 3.3.2020.

Successivamente il collegio passa all'analisi della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021.

Il Collegio dopo attenta verifica della documentazione presentata da parte degli uffici e delle precedenti richieste di integrazioni esprime parere ⁽¹⁾ alla programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021.

La seduta viene sciolta alle ore 12:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Napoli Ignazio - Presidente

Dott. Modica Vincenzo - Componente

Dott. Occhipinti Francesco - Componente



(1) Favorevole
